

Oggi 30 novembre 2022 il Giudice del Lavoro, dott. xxxxx xxxxxx:
dato atto della situazione emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19;
rilevato che parte ricorrente ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
dà atto che la presente udienza viene tenuta nelle forme della trattazione scritta ex artt. 83, lett. d), D.L. n. 18/2020 e 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 (come modificato dalla Legge n. 77/2020);
decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. xxxxx xxxxx, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I° grado iscritta al N. xxx/2021 R.G.

promossa da

TXXXXXX XXXXXXX(C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX), nata a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX e residente in XXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXXX n. XX, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, (C.F. 80062970373), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa XXXXX XXXXXX XXXXX;

RESISTENTE

Avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti



CONCLUSIONI

Il procuratore della ricorrente conclude come da note finali del 10.11.2022:
“Reiectis adversis

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione,
- Per l’effetto, condannare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €. 1.350,24 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati.”

Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 25.05.2022: *“Voglia l’Ecc.mo Giudice del Lavoro adito, - Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 15.09.2021, TXXXXX XXXXXX ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione per l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero



dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione; Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.484,10 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo».

A sostegno del ricorso, essa ha prospettato: 1) di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del MIUR nell'anno scolastico 2020/2021, in virtù di reiterati contratti a termine per supplenze brevi e saltuarie (dal 22.10.2020 all'11.06.2021); 2) di non aver percepito per tali supplenze la Retribuzione Professionale Docenti, compenso accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola del 15.03.2001 e richiamato nelle successive contrattazioni collettive.

2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione che, nel ribadire la legittimità del proprio operato e l'infondatezza della pretesa attorea, ha concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, il convenuto ha dedotto che: a) i docenti titolari di supplenze temporanee non svolgono la medesima attività del personale di ruolo; b) la ricorrente *«invoca una parità di trattamento senza minimamente dimostrare l'identità delle proprie mansioni con quelle del personale assunto definitivamente»*; c) sussistono *«ragioni obiettive - in termini di natura e di caratteristiche delle funzioni espletate - che giustificano la disparità di trattamento oggetto di doglianza»*.

3. Sul merito

3.1. Il *thema decidendum* della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte alla condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti (in prosieguo R.P.D.) per i periodi di servizio prestati nel corso dell'a.s. 2020/2021.

3.2. La controversia si iscrive all'interno di una cornice fattuale da ritenersi pacifica poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti. Non è



controverso, infatti, che parte ricorrente abbia intrattenuto rapporti di lavoro subordinato, per supplenze brevi e saltuarie, alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, dal 22.10.2020 all'11.06.2020.¹

Ciò posto, la domanda attorea di percezione delle somme a titolo di R.P.D. si fonda sulla piena equiparabilità del personale docente di ruolo (o titolare di incarichi annuali fino al 30 giugno o al 31 agosto), al personale supplente il cui rapporto di lavoro sia saltuario e si dipani per una durata contrattuale più breve.

Nella prospettazione attorea, attesa l'identità funzionale delle mansioni e dei compiti assolti, l'avvenuta esclusione dal beneficio economico appare del tutto ingiustificata, tanto da costituire violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE. Sul punto, il Ministero eccepisce il mancato assolvimento di parte ricorrente dell'onere probatorio in ordine all'uguaglianza delle mansioni, individuando nella brevità e saltuarietà dei contratti a termine stipulati in corso d'anno scolastico, elementi oggettivi idonei a legittimare la disparità di trattamento nella corresponsione della R.P.D.

3.3. La definizione della controversia impone un preliminare richiamo al panorama normativo europeo e alle plurime decisioni della giurisprudenza di legittimità intervenute *in subiecta materia*.

Il contratto a termine è regolato dal diritto dell'Unione Europea a mezzo della direttiva 1999/70/CE e dell'allegato Accordo quadro concluso il 18 marzo 1999, che trova pacifica applicazione anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione. Nel dettaglio, la clausola 4 punto 1 dell'Accordo dispone quanto segue: «*Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*».

¹ Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente.



La Suprema Corte, in adesione all'interpretazione ormai consolidatasi in sede europea, ha statuito che: «a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);)» (Cass. n. 15231/2020).

Occorre quindi valutare se la R.P.D., istituita dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001, rientri tra le *condizioni di impiego* di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, così da rendere necessaria una lettura della norma contrattuale orientata al principio di non discriminazione di derivazione comunitaria.

Il citato art. 7 (su cui non ha inciso la successiva contrattazione collettiva, se non nell'entità e per l'inclusione nella base di calcolo del T.F.R.) ha introdotto la Retribuzione professionale docenti «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico», prevedendone l'attribuzione per dodici mensilità e con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI 31.08.1999.



Tale ultima norma individua i beneficiari della R.P.D. negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto a tempo determinato impiegato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, stabilendo inoltre che venga corrisposto in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e che, per i periodi inferiori al mese, detto compenso sia liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di lavoro prestato.

Ne consegue che la R.P.D. è compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente.

Concorrendo pertanto a remunerare le mansioni della categoria e del profilo professionale del docente e prescindendo dalla tipologia o dalle peculiarità delle attività assolte (quali progetti, ore aggiuntive o specifici incarichi assegnati), la R.P.D. rientra tra le *condizioni di impiego* del lavoratore, in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Con la necessità che il datore di lavoro garantisca parità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, anche laddove questi ultimi siano assunti per prestazioni di natura breve e saltuaria.

A conforto di tale assunto e di una interpretazione dell'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001 in armonia col sistema di tutela antidiscriminatoria edificato in sede europea, la giurisprudenza di legittimità, in questione del tutto sovrapponibile a quella qui scrutinata, ha ribadito che: *«L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai*



soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo» (Cass. n. 20015/2018; nello stesso senso, più recentemente, Cass. n. 6293/2020).

3.4. Spostando le considerazioni al caso di specie, il ricorso è da ritenersi fondato.

La domanda attorea, tesa all'equiparazione ai fini economici dei periodi lavorati in qualità di supplente breve e saltuario nell'A.S. 2018/19 alle dipendenze del MIUR, risulta sufficientemente circostanziata e sorretta dall'allegazione dei contratti di lavoro *inter partes*, delle buste paga e della richiamata contrattazione collettiva di categoria,² così da ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte ricorrente e chiaramente individuato il bene della vita richiesto.

Non risultano condivisibili, alla luce dei principi di diritto ampiamente esposti, le doglianze dell'Amministrazione convenuta in ordine all'asserita impossibilità di equiparazione delle mansioni svolte dalla ricorrente rispetto al personale di ruolo o con incarico annuale, per la brevità e saltuarietà dei rapporti di lavoro con questa stipulati.

La natura fissa e continuativa della Retribuzione professionale docenti, il cui riconoscimento è svincolato dalle modalità di svolgimento della prestazione o dalla tipologia di incarico, rende del tutto irrilevanti, ai fini dell'erogazione dell'emolumento, le argomentazioni della resistente (peraltro non corroborate da alcun elemento di fatto) sul mancato svolgimento di progetti, incarichi specifici, ore extracurricolari o attività di avvio e gestione del servizio scolastico da parte del personale assunto per supplenze brevi e saltuarie. In definitiva quindi si ritiene non dimostrata la sussistenza di ragioni oggettive giustificatrici di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato (sul punto, ancora Cass. n. 15231/2020, secondo cui: *«la diversità di trattamento può*

² Cfr. doc.ti 1,2,3 fascicolo ricorrente.



essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)».

Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento della domanda ed il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciute le somme maturate a titolo di R.P.D. per i servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati col MIUR nell'anno scolastico 2020/2021.

3.5. Con riferimento al *quantum debeatur* i conteggi compiuti da parte ricorrente (conformi alle previsioni degli artt. 25 CCNI 31.08.1999 e 7 CCNL 15.03.2001) non risultano contestati. Parte resistente non ha formulato alcuna contestazione della somma rivendicata, né essa ha prodotto documenti attestanti l'erroneità dei conteggi della ricorrente. Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'*an* non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il *quantum* (Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n. 761/2002).

In definitiva quindi, visto anche il disposto di cui all'art. 63, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, si condanna il convenuto a corrispondere la somma di €. 1.350,24, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

4. Sulle spese di lite

Il Ministero resistente è tenuto a rifondere le spese di lite in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 55/2014. Lo scaglione di riferimento è quello da €. 1.100,00 a €. 5.200,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di parte ricorrente a percepire il trattamento di Retribuzione professionale docenti e, per l'effetto, condanna il Ministero



dell'Istruzione a corrispondere la somma di € 1.350,24, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

2) CONDANNA il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 1.000,00, oltre rimborso spese generali *ex art. 2, D.M. n. 55/2014* nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Modena, 30 novembre 2022

Il Giudice del Lavoro
dott. xxxxxx xxxxxx

